



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE I CIVILE

Nel collegio composto da:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto

Presidente rel.

Dott. Maria Aversano

Consigliere

Dott. Elena Gelato

Consigliere

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6514/2021 posta in deliberazione il giorno 19/02/2025

TRA

*Parte\_1* *P.IVA\_1*

Avv. GAZZONI FRANCESCO MARIA;

E

*Controparte\_1* ( *C.F.\_1* )

Avv. *Controparte\_2* ( *C.F.\_2* ) VIA DELLA  
BALDUINA 63 ROMA;

OGGETTO

Impugnazione di lodo arbitrale

MOTIVI DELLA DECISIONE

*Parte\_1* ha impugnato il lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale di Primavera Forense, Organismo di Mediazione Sezione locale di Roma, 00192, Via Santamaura, 46, composto dall'Arbitro Unico Avv. Carlo Carrese, costituitosi in data 12 febbraio 2021, con sede in Roma, 00192, Via Santamaura n. 46, nella controversia arbitrale tra l'AVV. *Controparte\_1* rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Savioli, e la *Parte\_1*, in persona del l.r.p.t.,



con sede in Roma, Via Lorenzo Rocci n. 68, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maria Gazzoni, lodo sottoscritto dall'arbitro unico in data 29 luglio 2021 e depositato in pari data presso la Camera Arbitrale di Primavera Forense.

Il lodo aveva così statuito: - *condanna la* *Parte\_1* *in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di onorari legali per l'attività professionale svolta dall'avv. Controparte\_1 in relazione al giudizio civile rg 39694/2018 innanzi al Tribunale di Roma, sez. 13<sup>a</sup>, giudice dott. Cisterna della somma di € 26.269,98, oltre al pagamento della ritenuta di acconto pari ad € 5.260,79;*

- *pone per 2/3 a carico della* *Parte\_1* *in persona del legale rappresentante pro tempore, e per 1/3 a carico dell'avvocato* *Controparte\_1* *le spese di arbitrato, liquidate in conformità al tariffario della Camera Arbitrale di Primavera Forense in € 2.400,00 più Iva (onorari) ed in € 300,00 più iva (spese amministrative), come da delibera del Consiglio Arbitrale del 28/07/2021;*

- *condanna la* *Parte\_1* *in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese legali di difesa in favore dell'avvocato* *Controparte\_1* *determinate nell'importo di € 2.025,00, oltre spese generali (15%) ed oneri di legge”.*

Si è costituito in giudizio l'avv. *Controparte\_1* instando per il rigetto dell'impugnazione. Rigetta l'istanza di sospensione della esecutività del lodo, all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem il lodo impugnato. Con il primo motivo la *Parte\_1* ha dedotto “Nullità per violazione dell'art. 829, primo comma, n. 12 per non aver pronunciato su l'eccezione di inadempimento proposta dalla *Pt\_1* in conformità alla convenzione di arbitrato.”

La doglianza è infondata.

Condivisibilmente l'appellato ha controdedotto: “ In particolare, con riferimento a tale motivo di impugnazione, il lodo ha stabilito quanto di seguito si riporta: “*in merito alla eccezione sollevata dalla* *Parte\_1* *- avente ad oggetto l'insorgenza di un conflitto di interesse dell'avv. CP\_1 nei confronti di quest'ultima, oltre all'inadempimento da parte del medesimo, degli obblighi nascenti dai principi di buona fede e correttezza ex art..*

*1175 c.c. e 1375 c.c. - affinché venga applicata la previsione contenuta ....” e ancora “Tale eccezione risulta priva di pregio considerando che il supposto interesse, contrario a quello della cliente, ed il danno derivato non risulta concretamente dimostrato ed inoltre posto che subito dopo il sorgere dell'ipotetico conflitto di interessi, è intervenuta la revoca del mandato*

da parte di un nuovo difensore, senza compromissione degli interessi della CP\_3 e senza alcun pregiudizio per quest'ultima. Tale eccezione appare, inoltre, incoerente posto che la interruzione del rapporto professionale è avvenuta, come detto, a seguito della revoca del mandato da parte della Parte\_1

In realtà l'arbitro si è pronunciato sulla eccezione di inadempimento e sul conflitto di interessi, ma le ha sostanzialmente ritenute priva di pregio ed inidonee a paralizzare la pretesa creditoria di controparte per l'assorbente rilievo che un danno comunque non si fosse verificato.

Condivisibile o meno che sia tale statuizione è evidente che la censura, sia pure qualificata come omessa pronuncia, si risolve nell'allegazione di un *error in iudicando* fondato su una contestazione della complessiva valutazione dei fatti e delle prove compiuta dall'arbitro, che è incensurabile in questa sede.

Tale principio è stato costantemente affermato dalla Corte di Cassazione . Si richiama da ultimo l'ordinanza 13604/2024: “ *La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.* ”

Con il secondo motivo l'impugnante ha dedotto “ nullità per violazione degli artt. 829, primo comma, n. 5 e 823, n. 5 per insussistenza di motivazione circa la determinazione del compenso spettante all'avv. CP\_1 per l'attività istruttoria espletata.”

La doglianza è inammissibile .

L'Arbitro, nel lodo, ha -infatti- evidenziato come: l'avv. CP\_1 “ *abbia svolto l'incarico professionale sino alla fase istruttoria maturando conseguentemente il diritto ad ottenere il pagamento delle sue spettanze professionali relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio ed istruttoria. Tuttavia, in relazione a tale ultima fase, occorre considerare che essendo intervenuta la revoca del mandato allorquando non era stata completata* “

Posto che l'avv. CP\_1 aveva indubbiamente diritto al compenso anche per la fase istruttoria, l'Arbitro ha tenuto conto del non esaurimento da parte dell'avv. CP\_1 delle attività relative a detta fase determinando una riduzione del compenso - riduzione insufficiente, se non da azzerare secondo l'impugnante - Anche tale censura si risolverebbe in un *error in iudicando*



inammissibile in questa sede, in quanto involgente un apprezzamento di fatto -, la cui  
condivisibilità o meno non rileva in questa sede- incensurabile in sede di impugnazione .

Le spese del grado seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta l'impugnazione condanna *Parte\_1* alla rifusione delle spese del grado in favore  
dell'avv. *Controparte\_1* che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese  
gen.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma1 quater T.U.115/2002

Roma, 28.5.2025

IL PRESIDENTE EST.

Arbitrato in Italia